

N. R.G. 64/2018



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta Bruno, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. **64/2018** promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
- parte attrice -

nei confronti di:

[redacted], con il patrocinio
dell'avv. Diana Barrui
- parte convenuta -

e

[redacted]
- creditori intervenuti contumaci -

CONCLUSIONI

Conclusioni di parte attrice

“Contrariis reiectis

- Rigettare l'avversa domanda, in quanto inammissibile per la mancata proposizione nei termini dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., e/o comunque infondata in fatto e in diritto, per le causali di cui all'espositiva, con ogni conseguente provvedimento in ordine alla prosecuzione della procedura.



- Con vittoria delle spese di lite”.

Conclusioni di parte convenuta

“Affinchè il Tribunale Ill.mo adito, disattesa ogni contraria eccezione, voglia:

- Rigettare la domanda della creditrice opposta, perché infondata in fatto e in diritto, non esistendo un titolo idoneo a proseguire l'azione esecutiva avanzata, ed oggi sospesa, per i diversi motivi meglio argomentati, e, per l'effetto, dichiarare estinta la procedura esecutiva n. 97/2013, pendente nanti il Tribunale di Nuoro;
- condannare la [redacted] in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese di lite, da liquidarsi direttamente in favore dello scrivente procuratore antistatario”.

CONCISA ESPOSIZIONE

DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.

1. Nell'ambito della procedura esecutiva RGE n. 97/2013, i debitori esecutati Nanu e Corosu avevano promosso ricorso in opposizione ex artt. 615 e 624 c.p.c. lamentando l'inesistenza di un titolo esecutivo, in quanto la somma mutuata sarebbe stata erogata dalla banca ma non sarebbe stata messa nella disponibilità degli esecutati, venendo invece versata in un conto vincolato infruttifero.

Il creditore procedente [redacted] si era costituito con memoria difensiva, nella quale sosteneva la validità del titolo esecutivo e l'effettiva erogazione della somma.

Il giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 2.5.2017, aveva rigettato il ricorso.

Con atto di citazione in riassunzione ex art. 616 cpc [redacted] in qualità di servicer e mandataria della [redacted] introduceva il presente giudizio di merito, chiedendo il rigetto dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. per tardività della stessa e, comunque, perché infondata in fatto e in diritto.

Si costituivano i signori [redacted] chiedendo il rigetto della domanda della creditrice opposta, perché infondata in fatto e in diritto, non esistendo un titolo idoneo a proseguire l'azione esecutiva avanzata. Rilevavano, peraltro, che l'ordinanza del 2.5.2017



era stata impugnata con ricorso per reclamo ex art. 669 terdecies cpc e che, in data 11.10.17, il Collegio aveva sospeso l'esecuzione n. 97/13, accogliendo le doglianze degli esecutati, in quanto il titolo esecutivo azionato per promuovere la procedura esecutiva era inidoneo a poterla promuovere.

I creditori intervenuti [redacted] e [redacted] non si sono costituiti e ne va dichiarata la contumacia.

Successivamente al deposito delle memorie istruttorie, la causa veniva rinviata al 12.11.19 per la precisazione delle conclusioni e veniva assunta in decisione.

2. Si premette che il contratto di mutuo del 16.5.2007 azionato dal creditore procedente nella procedura esecutiva RGE 97/13 è stato prodotto dai convenuti e non dall'attrice, così come tutta la documentazione relativa a tale procedura.

In ogni caso, dall'esame del contratto di mutuo si evince che il pagamento dell'importo di € 950.000,00 è stato effettuato mediante accreditamento *“su apposito conto vincolato infruttifero intestato alla parte mutuataria presso la Banca mutuante”*. Tale somma *“verrà svincolata e messa a disposizione della parte Mutuataria”* soltanto *“una volta realizzati gli adempimenti e verificatesi le condizioni previste al successivo articolo 6”* (cfr. l'articolo 2 del contratto di mutuo). Il successivo articolo 6 prevede, altresì, che il contratto *“non avrà esecuzione e non produrrà obbligazioni di sorta a carico della banca mutuante se entro il termine di due mesi da oggi (16.05.2007) non si saranno verificate tutte le seguenti condizioni”*, consistenti, in sintesi, nella acquisizione da parte della mutuante della prova della iscrizione della ipoteca, della assenza di iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli o annotazioni a favore dei terzi sugli immobili assoggettati a ipoteca, della certificazione del Tribunale circa l'assenza di procedura fallimentare o sentenza di fallimento, procedura di concordato preventivo, della polizza di assicurazione sul cespite ipotecato, della prova dell'assenza di aventi diritto alla prelazione. L'articolo conclude nel senso che *“in difetto di quanto sopra entro il termine predetto, salvo proroga concessa dalla banca mutuante, la operazione si intenderà rinunciata e si procederà alla risoluzione del contratto ed alla chiusura del conto vincolato”*.

Come rilevato anche dal Tribunale in composizione collegiale con l'ordinanza dell'11.10.2017, affinché un contratto di mutuo possa costituire titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., è necessario: 1) che contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata; 2) che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge (cfr. Cass. Civ.,



27 agosto 2015, n. 17194).

Il mutuo è, infatti, un contratto reale che si perfeziona con la dazione della res (art. 1813 c.c.), e può ritenersi equipollente alla *traditio* la creazione da parte del mutuante di un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, se e in quanto vi sia l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo (cfr. Cass., 28 agosto 2004, a 17211; 3 gennaio 2011, n. 14).

Nel caso di specie, non solo non risulta provata l'effettiva erogazione della somma mutuata, ma non è neanche stato prodotto un atto di quietanza attestante tale erogazione. Il mutuo in questione appare infatti pattiziamente condizionato al verificarsi di una serie di adempimenti formali successivi alla stipula, la cui mancata attuazione determina la risoluzione del contratto e la chiusura del conto vincolato.

I documenti agli atti (disposizioni di bonifico del 16.6.2007, comunicazione del 13.3.2007, disposizione irrevocabile di bonifico del 16.4.2007, comunicazioni alla Segreteria Fidi) non sono idonei a comprovare l'effettiva erogazione, in quanto non rivestono la forma dell'atto pubblico (peraltro, la disposizione del 16.4.2007 è antecedente al contratto di mutuo, mentre le dichiarazioni alla Segreteria Fidi non comunicano alcunché relativamente all'effettiva erogazione). Quanto alle disposizioni di bonifico del 16.6.2007, si ribadisce che le stesse non sono assistite dalla forma richiesta dalla legge per consentire al contratto di costituire autonomo titolo esecutivo, vale a dire la forma dell'atto pubblico (art. 474 n.3 c.p.c.).

Il contratto di mutuo *de quo* è dunque inidoneo ad assumere l'efficacia di titolo esecutivo, giacché non documenta un credito dotato dei requisiti di certezza.

Da ultimo, quanto alla eccezione di tardività dell'opposizione ex art. 615 cpc sollevata da parte attrice, si deve rilevare che il principio secondo il quale l'opposizione all'esecuzione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione del bene pignorato è stato introdotto dal D.L. 3.5.2016 n. 59 e che tale principio deve leggersi in coordinato disposto con la modifica dell'art. 492 c.p.c. (nel quale è stato precisato che l'atto di pignoramento deve contenere l'avvertimento che l'opposizione non è più proponibile superato il termine segnato dalla disposizione della vendita o dall'assegnazione a norma dell'art. 569 c.p.c.). Nel caso di specie, poiché l'atto di pignoramento risale al 2013, non poteva contenere detto avviso. Conseguentemente l'opposizione non può essere considerata tardiva.

Per le considerazioni che precedono, deve dichiararsi l'insussistenza del diritto di



[redacted] SpA di agire in via esecutiva nei confronti [redacted]
e [redacted] in forza del contratto di mutuo del 16.5.2007.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal DM 55/2014 e tenuto in considerazione il valore della causa.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:

- 1) dichiara la contumacia di [redacted]
[redacted]
- 2) rigetta la domanda dell'attrice [redacted] SpA e, per l'effetto, accerta l'insussistenza del diritto di [redacted] SpA di agire in via esecutiva nei confronti di [redacted] in forza del contratto di mutuo del 16.5.2007;
- 3) condanna parte attrice [redacted] SpA a rimborsare in favore di parte convenuta [redacted] le spese di giudizio, che liquida in euro 14.914,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Nuoro, 28 febbraio 2020

Il giudice

Dott.ssa Carlotta Bruno

